REGOLAMENTO EROGAZIONE LIBERALITA'

PIAVE SERVIZI S.p.A.

(annualità 2026, 2027 e 2028)

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 13.10.2026

Articolo 1 – Ambito di applicazione 2
Articolo 2 – Soggetti beneficiari della liberalità 2
Articolo 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione 2
Articolo 4 – Modalità di richiesta della liberalità 2
Articolo 5 – Misura della liberalità 4
Articolo 6 – Modalità di erogazione della liberalità 4
Articolo 7 – Adesione gratuita al “Fondo Acqua per Te” 4
Articolo 8 – Disposizioni finali 5

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento si applica a tutti i nuclei familiari residenti nel territorio gestito da Piave Servizi S.p.A. che versano nelle condizioni di disagio socio-economico meglio definite al successivo articolo 2.

1.2 La liberalità è riconosciuta, con le modalità di seguito disciplinate, agli utenti diretti e indiretti per un periodo di 12 (dodici) mesi coincidenti all'anno solare per il quale è presentata la domanda di accesso alla liberalità.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari della liberalità

2.1 Hanno diritto all'erogazione della liberalità i nuclei familiari che rispettano tutti i seguenti requisiti:

a) il nucleo familiare ha residenza anagrafica in uno dei Comuni serviti da Piave Servizi S.p.A., presso un'abitazione civile con un contratto di fornitura idrica attivo;
b) la fornitura idrica fa riferimento in alternativa a:
 - un contratto d'utenza singolo con tipologia uso domestico residente intestato al richiedente (**utenza diretta-individuale**);
 - un contratto di fornitura a servizio di un condominio/edificio plurifamiliare titolare di un unico contratto di fornitura in cui risiede il soggetto richiedente (**utenza indiretta-condominiale**). Esclusivamente ai fini del presente Regolamento, si considera utenza condominiale anche l'edificio plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in cui il contratto di fornitura idrica, unico per tutte le unità immobiliari, non è intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio;
c) l'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data della presentazione della domanda non supera i 16.000 euro/anno.

2.2 In caso di utenza diretta-individuale, il richiedente avente diritto alla liberalità deve:
- essere titolare di un contratto di fornitura per il Servizio Idrico Integrato (SII) attivo al momento della presentazione della richiesta con tipologia uso "domestico residente";
- avere la residenza anagrafica coincidente con l'indirizzo di fornitura idrica;
- essere uno dei componenti appartenenti al nucleo familiare ISEE.

2.3 In caso di utenza indiretta-condominiale, il richiedente avente diritto alla liberalità deve:
- avere la residenza anagrafica coincidente con l'indirizzo di fornitura idrica del condominio al momento della presentazione della richiesta;
- essere uno dei componenti appartenenti al nucleo familiare ISEE.

Articolo 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

3.1 La liberalità oggetto del presente regolamento ha natura socio-assistenziale, pertanto, vengono individuati i Servizi Sociali Comunali come i soggetti competenti e preposti a raccogliere, vagliare, controllare e certificare le domande di accesso alla liberalità.

3.2 Piave Servizi S.p.A. provvede all'erogazione della liberalità, sulla base delle domande pervenute, comunicate dal Comune, previ i controlli interni amministrativi e legali, in particolare su eventuali situazioni di morosità dell'utente richiedente.

Articolo 4 – Modalità di richiesta della liberalità

4.1 Il richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, deve presentare domanda di accesso alla liberalità ai Servizi Sociali Comunali, o altro organismo appositamente individuato dallo stesso, entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno oggetto della liberalità. In particolare, deve presentare:
- la domanda di accesso alla liberalità come da allegato 1 al presente Regolamento, indicando obbligatoriamente, pena l'inammissibilità alla liberalità, i seguenti dati:

a. codice di fornitura (corrisponde al codice utente riportato nell'ultima bolletta o nel contratto, qualora non sia ancora stata emessa la prima bolletta);
b. nome e cognome del richiedente la liberalità;
c. codice fiscale del richiedente la liberalità;
d. indirizzo della residenza anagrafica del richiedente la liberalità;
e. indirizzo di fornitura idrica del richiedente la liberalità, rinvenibile in bolletta;
f. tipologia di utente (diretto-individuale o indiretto-condominiale);
g. numero di componenti del nucleo familiare anagrafico del richiedente la liberalità;
h. almeno un recapito telefonico e/o e-mail del richiedente la liberalità;
i. in caso di delega, compilazione della sezione dati del soggetto delegato.

- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia dell'ultima bolletta ricevuta o del contratto di fornitura sottoscritto con Piave Servizi S.p.A., qualora non abbia ancora ricevuto la prima bolletta.

4.2 L'utente avente diritto alla liberalità può presentare la domanda anche mediante un altro soggetto, purché munito di apposita delega.

4.3 I Servizi Sociali Comunali verificano e certificano la correttezza della compilazione della domanda di accesso alla liberalità e la presenza di tutti i documenti di cui al precedente comma 4.1 e verificano la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2.

4.4 È data facoltà ai Servizi Sociali Comunali di individuare un apposito organismo per la raccolta delle domande; rimane in capo al Comune la responsabilità della verifica in merito alla correttezza e completezza della domanda presentata.

4.5 Qualora la domanda non sia compilata correttamente e/o manchi anche di un solo documento previsto al precedente comma 4.1 e/o non via sia il possesso anche solo di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, la domanda di accesso alla liberalità non può essere ritenuta ammissibile. È data facoltà ai Servizi Sociali Comunali, in caso di domande incomplete e/o inesatte, di richiedere le opportune integrazioni, purché la domanda presentata risulti corretta e completa entro il termine di trasmissione dell'elenco delle domande dal medesimo accolte a Piave Servizi S.p.A. di cui al successivo comma.

4.6 I Servizi Sociali Comunali, dopo le verifiche previste ai precedenti commi 4.3 e 4.5, trasmettono via pec a Piave Servizi S.p.A. solamente l'elenco delle domande accolte su apposito foglio/tabella excel, fornito da Piave Servizi S.p.A., entro il **31 dicembre** di ogni anno oggetto della liberalità. Tutti i campi delle singole colonne dovranno essere correttamente compilati; Piave Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all'erogazione della liberalità qualora anche un solo campo, contrassegnato come obbligatorio, risulti non compilato e/o errato.

4.7 I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, trattandosi la domanda di liberalità di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Qualora il controllo accerti una dichiarazione mendace dell'utente, oltre ad essere soggetto alle sanzioni previste dalla legge, lo stesso decade automaticamente dal diritto alla liberalità sin dalla data di presentazione della domanda di accesso alla liberalità con conseguente revoca della relativa erogazione. Dell'esito di detti accertamenti il Comune deve dare immediata e documentata notizia a Piave Servizi S.p.A. via pec. Qualora la liberalità fosse già stata corrisposta da Piave Servizi S.p.A., l'utente è tenuto a rimborsare alla stessa una somma pari all'agevolazione già erogata, maggiorata della mora e degli interessi legali. Tale somma può essere trattenuta da Piave Servizi S.p.A. anche a compensazione di eventuali crediti dell'utente verso la società.

Articolo 5 – Misura della liberalità

5.1 Agli utenti aventi diritto, la liberalità viene riconosciuta in base all'indicatore ISEE e al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico, indipendentemente per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'eventuale condizione di "famiglia numerosa", per un ammontare annuo come riportato nella seguente tabella:

Componenti nucleo familiare	ISEE fino a 16.000,00 euro
1	5,08
2	10,16
3	15,24
4	20,32
5	25,40
6	30,48
7 e oltre	35,56

5.2 L'ammontare della liberalità di cui al precedente comma 5.1 è intero per l'anno solare per il quale viene chiesta, anche qualora l'utenza risulti attiva per un periodo inferiore ai 12 (dodici) mesi.

5.3 Per ogni anno solare, un nucleo ISEE ha diritto alla liberalità con riferimento ad un unico contratto di fornitura (es. in caso di cessazione e attivazione di un'utenza domestica residente entrambe all'interno del territorio gestito da Piave Servizi S.p.A., verrà erogata un'unica liberalità anche se i due contratti, quello cessato e il nuovo attivato, sono intestati a due diversi componenti dello stesso nucleo familiare ISEE).

Articolo 6 – Modalità di erogazione della liberalità

6.1 Una volta ricevuto l'elenco dal Comune ed effettuate le proprie verifiche interne, Piave Servizi S.p.A. provvederà ad erogare la liberalità mediante accredito nella prima bolletta utile della fornitura individuale in caso di utente diretto ovvero, in caso di utente indiretto, mediante:

a. bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario se comunicato in sede di domanda;
b. assegno nominativo circolare non trasferibile o altra modalità in grado di garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario negli altri casi. La mancata presentazione dell'assegno all'incasso entro il termine temporale di validità indicato nello stesso, comporterà l'automatica decadenza dal diritto all'erogazione della liberalità.

6.2 Nel caso di cessazione della fornitura (a seguito di disattivazione, voltura, voltura mortis causa all'erede convivente, subentro) la liberalità cessa contestualmente alla variazione contrattuale.

6.3 In caso di morosità pregressa, per gli utenti diretti, la quota di liberalità non ancora erogata può essere trattenuta da Piave Servizi S.p.A. a diretta compensazione delle fatture risultanti insolute.

Articolo 7 – Adesione gratuita al "Fondo Acqua per Te"

7.1 Agli utenti diretti risultanti beneficiari di Liberalità Piave Servizi saranno riconosciute le tutele previste dal Fondo Acqua per Te in caso di eventuale perdita occulta privata riscontrata nell'anno successivo a quello di riferimento della Liberalità, anche se non aderenti al momento della presentazione della relativa richiesta di riduzione.

7.2 A tal fine, per tali utenti diretti beneficiari della Liberalità Piave Servizi la quota annuale di adesione per l'annualità successiva a quella di riferimento della Liberalità sarà coperta dal Gestore (es. un utente diretto beneficiario di Liberalità per l'anno 2026 risulterà aderente al Fondo Acqua per Te per l'anno 2027, con quota annuale di adesione 2027 a carico di Piave Servizi S.p.A.). L'utente potrà sempre recedere dal Fondo Acqua per Te per le annualità successive, qualora non rientri più tra i beneficiari dell'adesione gratuita. In mancanza sarà tenuto a corrispondere

la relativa quota annua di adesione al Fondo.

Articolo 8 – Disposizioni finali

8.1 Il presente regolamento si applica per le annualità solari 2026, 2027 e 2028 ed è facoltà di Piave Servizi S.p.A. deliberare l'erogazione della liberalità anche negli anni successivi mediante specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Con la medesima delibera di cui al precedente comma 8.1, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. può provvedere anche alla variazione del presente regolamento, in particolare:

- dei requisiti per l'accesso alla liberalità, in particolare l'indicatore ISEE;
- dell'ammontare della liberalità;
- del modello della domanda di accesso alla liberalità, in particolare le informazioni obbligatorie e la relativa documentazione da presentare;
- delle tempistiche entro le quali i Comuni devono comunicare a Piave Servizi S.p.A. l'elenco degli aventi diritto alla liberalità.

8.3 Piave Servizi S.p.A. provvede a pubblicare il presente regolamento e il modulo di domanda per le annualità 2026, 2027 e 2028 sul proprio sito Internet istituzionale. I Comuni sono tenuti a dare ampia comunicazione dell'iniziativa alla popolazione residente sul proprio territorio.